

N. 2481-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BRATINA)

Comunicata alla Presidenza il 28 luglio 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
col Ministro delle finanze
col Ministro della pubblica istruzione
e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(V. Stampato Camera n. 2623)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 maggio 1997

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 maggio 1997*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1996 su iniziativa del Consiglio d'Europa, per cui si propone l'autorizzazione alla ratifica, ci offre l'occasione per porre in evidenza come la politica insieme con le scienze sociali stia negli ultimi anni dando risposte via via più innovative su una questione che solo poco tempo fa era considerata o marginale o fonte di tensione e conflitti da contenere o reprimere.

Nello Stato-nazione tradizionale i cittadini erano in qualche modo costretti alla «*reductio ad unum* nazionale» a prescindere dalla loro originaria identità, anche se di lungo e storico insediamento sul territorio. Oggi sempre più ci rendiamo conto che l'identità e la possibilità della sua piena espressione sono valori civili nonchè indicatori di alta democraticità e piena cittadinanza. Dal punto di vista della persona l'identità è come la salute: quando uno ce l'ha non sa di averla nè sa cosa ha; si rende conto del suo valore solo quando essa viene intaccata e quando inizia il rischio della spirale febbrile. Ciò presuppone che in primo luogo le identità vanno riconosciute per come sono e vanno riportate nei loro propri connotati; il che è possibile solo a partire dalla realizzazione di condizioni istituzionali e materiali in virtù delle quali si verifica la reale pariteticità dello *status* di cittadinanza.

Dal punto di vista dello Stato invece la presenza di varietà etnico-linguistiche e/o religiose all'interno del territorio statale non è qualcosa da bonificare, come pretendono i nazionalismi, ma è «valore culturale aggiunto» che, al limite, prescinde dai singoli individui anche se è solo grazie a loro - se posti in adeguate condizioni - che di-

venta possibile la sua riproduzione ed il suo sviluppo. Da qui la necessità di un «*minimum* istituzionale» a che una minoranza possa esistere, riprodursi e svilupparsi, vale a dire la presenza di scuole nella propria lingua, istituzioni culturali e scientifiche, archivi e biblioteche per la memoria, nonchè *media* moderni e uso della lingua in pubblico.

La Convenzione in esame è centrata soprattutto sui diritti delle persone più che sulla tutela dell'identità culturale delle minoranze nazionali nella loro dimensione collettiva, che ha trovato invece un alto riconoscimento nel discorso di Papa Wojtyła sui diritti delle nazioni, che pronunciò all'Assemblea Generale dell'ONU.

Il testo in esame costituisce comunque un importante passo in avanti, dalla ideologia della concessione di alcuni diritti alle minoranze - e solo dopo dure e lunghe rivendicazioni - alla politica della promozione delle specificità linguistiche e culturali sia delle persone che del loro territorio d'insediamento. Si inizia finalmente a capire che le minoranze nazionali e le loro varietà etnico-linguistiche costituiscono una ricchezza per gli Stati che le contengono e che, nel complesso, formano il fondamento più proprio della cultura europea. Nella prospettiva europea man mano che i confini subiranno una specie di eclisse e l'odierno «Stato-nazione» sarà via via sempre più «Stato-amministrazione» della cittadinanza, quando cioè i patriottismi costituzionali avranno la meglio sui patriottismi nazionali, è prevedibile un quasi «naturale riassetto» delle frontiere etnico-linguistiche troppo a lungo violentate e ferite dai confini nazionali.

Il problema delle minoranze nazionali in Europa si pone infatti soprattutto dopo la

prima guerra mondiale, quando la frammentazione degli Imperi preesistenti provocò la nascita di un gran numero di Stati, i cui confini ben di rado coincidevano con le frontiere etnico-linguistiche sul territorio. Sorse così il problema della coesistenza di diverse identità sullo stesso territorio e nello stesso Stato: il modo in cui tali identità sono entrate in dialettica fra di loro ha provocato lo scoppio di nuovi conflitti, in presenza di autoritarismi nazionalistici, mentre al contrario un autentico pluralismo linguistico e culturale si è generato lì dove la democrazia si presentava tale anche nella dimensione nazionale ed etnico-linguistica.

Pertanto l'esperienza, anche molto tragica, di questo secolo ci autorizza a concepire le minoranze nazionali come le suture più importanti nel multistratificato mosaico nazionale-culturale, etnico-linguistico nonché religioso dell'Europa. L'Europa che stiamo costruendo contiene anche questa sfida politica. Oltre i parametri di Maastricht vi sono i parametri culturali e civili da riconoscere e rispettare. Di essi la Convenzione di Strasburgo del 1° febbraio 1995 costituisce un tassello rilevante e strategico. Pertanto si raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge.

BRATINA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

17 luglio 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

15 luglio 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 11 milioni di lire a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

